Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PERMANENTE CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Osservazioni ai disegni di legge abbinati recanti Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva

(C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello)

AUDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Roma, 20 novembre 2014

Indice

PREMESSA 3

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 4

C. 1680 – C. 1425 RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT E DELEGA AL GOVERNO PER LA REDAZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVE 6

C. 1680 6

C. 1425 14

PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è un ente pubblico non economico che rappresenta la professione dei commercialisti in Italia.

Il nuovo Consiglio Nazionale, organo di vertice della Categoria, si è insediato il 31 luglio scorso.

Il CNDCEC rappresenta circa 114.000 iscritti, che, quotidianamente, esercitano la propria attività professionale in ambito giuridico, amministrativo, contabile e fiscale, fornendo supporto tecnico e consulenziale non solo alle imprese private *for profit* e agli enti pubblici, ma anche alle grandi, medie e piccole organizzazioni non lucrative e tra queste, quindi, anche alle associazioni sportive dilettantistiche.

Negli ultimi anni, peraltro, molti professionisti hanno individuato nelle organizzazioni non lucrative la tipologia principale di enti verso la quale erogare i propri servizi, per ragioni certamente connesse alle attuali dinamiche economiche nazionali, ma anche, e soprattutto, a una responsabilità sociale che contraddistingue l'attività professionale.

Va evidenziato che il Consiglio Nazionale ha siglato nel 2012 un protocollo d'intesa con il CONI con il quale aveva portato avanti – anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate – un progetto riguardante "Il requisito sportivo dilettantistico", per chiarire gli aspetti principali concernenti gli accertamenti effettuati sulle associazioni sportive dilettantistiche. Tale documento è in corso di definizione.

Il Consiglio Nazionale medesimo, nell'ottobre 2009, aveva, peraltro, già costituito l'"*Associazione sportiva dilettantistica DCEC*" con l'obiettivo di promuovere i valori e la funzione sociale dello sport attraverso l'organizzazione delle attività sportive dilettantistiche e la partecipazione a manifestazioni e gare di discipline sportive. Tale Associazione, che non ha finalità lucrative e persegue scopi sociali ed altruistici, aderisce e si conforma allo statuto, ai regolamenti ed ai principi ispiratori del Centro Sportivo Italiano e delle Federazioni Sportive cui aderisce.

Il Consiglio Nazionale attribuisce da sempre una particolare rilevanza al settore "No profit", consapevole anche del ruolo che i professionisti ricoprono per la crescita e il funzionamento degli enti non lucrativi e del vasto movimento collegato a tali realtà. Il progetto dell'area di delega, già approvato dal Consiglio Nazionale, dedica poi particolare attenzione alle riforme inerenti al Terzo settore. In quest'ottica, è stato già avviato un confronto con la XII Commissione Affari sociali per quanto rileva il disegno di legge recante la "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale" (C. 2617), dalla quale il CNDCEC è stato recentemente audito (per una maggiore completezza della seguente esposizione, si allega il documento "Osservazioni al disegno di legge delega al Governo per la

riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e della disciplina del Servizio civile universale – 10 novembre 2014", rilasciato nel corso dell'audizione del 10 novembre presso la Commissione Affari sociali della Camera).

Pertanto, specialmente in questo momento storico, il Consiglio Nazionale ritiene essenziale, da un lato, fornire il proprio supporto per lo sviluppo di una disciplina di settore in piena evoluzione normativa e, dall'altro, dotare gli operatori di strumenti tecnici volti alla definizione di prassi trasparenti e consolidate, con particolare riguardo alla rendicontazione, al controllo e alla fiscalità degli enti senza scopo di lucro.

L'attività svolta dagli iscritti all'albo a favore degli enti non lucrativi ha permesso di predisporre un'ampia documentazione scientifica e tecnica già prima dell'unificazione, avvenuta nel 2008, tra Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNRPC), al tempo autonomi e oggi unificati ai sensi del d.lgs. 139/2005 con effetti a partire dal 1° gennaio 2008.

Tale documentazione è solo in parte citata nel corso delle seguenti osservazioni, nei casi in cui gli elaborati precedentemente prodotti possono fornire spunti e considerazioni in merito a tematiche già esaminate.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Consiglio Nazionale prende atto favorevolmente delle due proposte di legge in oggetto che vanno nella giusta direzione di riconoscere alle organizzazioni che operano in ambito sportivo un ruolo importante nella promozione della funzione sociale dello sport e, in particolare, nel rispetto dei principi derivanti dalla crescita dei giovani.

È giusto premettere che, arrivando a fornire una definizione di "sport", il nuovo testo normativo considera "lo svolgimento di pratiche motorie finalizzate a promuovere funzioni educative, sociali, sanitarie, culturali e del tempo libero" uno strumento di miglioramento della qualità della vita individuale e della collettività da perseguire tramite la promozione della "attività sportiva di base" (proposta di legge C 1680, art.1). È da giudicare con estrema positività il fatto che si stia affermando un concetto di sport che vada oltre l'attività agonistica e stimoli le finalità di promozione "umana e sociale" legate alla pratica dell'attività.

Le associazioni sportive dilettantistiche, stimolando, in particolare, l'attività sportiva dei giovani, contribuiscono – come specificato nella relazione della proposta di legge C. 1425 – alla loro crescita e al loro inserimento nella società. In tal senso, tali realtà svolgono un imprescindibile ruolo sussidiario rispetto all'attività svolta dalle scuole e, per questo, devono essere promosse e supportate in tutte le forme

possibili. *In questa prospettiva, le disposizioni concernenti l'adeguamento delle soglie alla perdita di valore della moneta e la previsione di ulteriori benefici fiscali non possono che essere giudicate positivamente.*

Ciò detto, *non vi è dubbio che le presenti proposte di legge abbinate debbano essere coordinate con il già menzionato progetto di riforma del Terzo settore, nonché con gli altri progetti di revisione della legislazione speciale in materia, al fine di non creare duplicazioni e sovrapposizioni superflue, se non addirittura dannose al movimento*. Le attuali proposte dovrebbero rappresentare un passaggio verso il richiamato "testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva", per il quale viene prevista un'apposita delega al Governo dal progetto di legge C.1680. In questa prospettiva, è importante lavorare da subito su un'analisi più esaustiva in materia di coordinamento delle norme esistenti, per avviare un necessario processo di eliminazione di sovrapposizioni e pronunciamenti talvolta ondivaghi da parte della giurisprudenza.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che *le disposizioni che regolamentano il settore dello sport dilettantistico non possono (e non devono) essere finalizzate a dare benefici in modo incondizionato alle organizzazioni in oggetto e, in particolare, alle associazioni sportive dilettantistiche*. L'esperienza insegna che, spesso, vi è stato un abuso di posizioni di privilegio. Tali fenomeni, pur essendo limitati e ridotti, di fatto rischiano di screditare l'intero sistema.

In questa ottica, al fine di non veder puniti oltremodo i soggetti che operano in buona fede, oltre a prevedere un sistema di monitoraggio del mantenimento del requisito sportivo che svolga una funzione non solo di mero controllo, bensì anche di stimolo alla crescita del sodalizio sportivo, è opportuno definire un sistema di controllo allo stesso tempo appropriato e non particolarmente oneroso. Tale previsione, inoltre, consentirebbe la crescita, anche aziendalistica delle strutture, e contestualmente eviterebbe il protrarsi di situazioni di irregolarità poi difficilmente sanabili, come evidenziato nella relazione al disegno di legge (C. 1425). A tale scopo, *i successivi commenti auspicano l'inserimento nelle proposte di legge di un sistema di controllo effettuato da un collegio sindacale/collegio dei revisori, che possano favorire, come meglio chiarito nel testo, il corretto funzionamento delle associazioni sportive dilettantistiche*.

È importante anche pensare a definire in modo sistematico il rapporto tra enti pubblici centrali e territoriali, associazioni sportive dilettantistiche e cittadini. Non sarebbe estraneo alla finalità del progetto la definizione e applicabilità di istituti, quali convenzioni, autorizzazioni, affidamenti, indicando il ruolo che gli enti territoriali avrebbero nello sviluppo e mantenimento dell'attività sportiva.

Il Consiglio Nazionale si rende disponibile da subito a fornire il proprio supporto per eventuali approfondimenti o analisi operative.

Ciò detto, rinviamo a quanto di seguito indicato per una prima disamina sulle disposizioni tecniche contenute nei progetti di legge.

C. 1680 – C. 1425 RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT E DELEGA AL GOVERNO PER LA REDAZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVE

C. 1680

Art. 2 (Responsabilità per le obbligazioni sociali)

È condivisibile l'impostazione per cui le associazioni sportive dilettantistiche, soddisfatte determinate condizioni, acquisiscano una responsabilità limitata. Tale previsione segue il principio per il quale le organizzazioni limitino la responsabilità personale fornendo maggiori garanzie e un più elevato livello di trasparenza. Nella fattispecie specifica, le associazioni in oggetto rispondono delle proprie obbligazioni limitatamente all'importo del fondo comune, quando soddisfano le seguenti condizioni:

1. costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
2. iscrizione nel registro del CONI;
3. conformità agli obblighi contabili di cui all'art. 20-bis del dpr 600/1973;
4. inclusione nello statuto delle seguenti clausole:
   - obbligo di istituire e accrescere il fondo comune ex art. 37 c.c.;
   - obbligo di vincolo al fondo comune dei contributi, delle quote annuali degli associati e dei beni durevoli con essi acquistati, a garanzia delle obbligazioni assunte e con divieto di destinazione al finanziamento della spesa corrente;
   - obbligo di copertura del disavanzo con i precedenti avanzi di gestione e, in caso di incapienza, con versamenti in denaro da parte degli associati da effettuare entro l'esercizio sociale successivo.

L'analisi delle sopra richiamate condizioni consentono di effettuare alcune ulteriori considerazioni di sistema.

Per quanto concerne il punto 2, non si può non tenere in considerazione il fatto che il CONI assume un ruolo di riferimento per il compimento del progetto, poiché questo – se nulla cambia in merito come

sembra – risulta l'organismo di certificazione dello svolgimento dell'attività sportiva e della presenza del requisito sportivo dilettantistico (art. 7, co. 2, d.l. 136/2004, convertito con la legge 186/2004). Se ne evince che i benefici fiscali si applicano esclusivamente ai soggetti in possesso del riconoscimento sportivo dilettantistico rilasciato dal CONI.

Gli obblighi di cui al punto 3 sopra indicato, riprendendo il disposto del richiamato dpr, sono assolti *"qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile"* (dpr 600/1973, art. 20-bis, co. 2).

L'art. 20-bis al comma 1 richiede poi di "rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali […].

In sostanza, è richiesto anche alle associazioni sportive dilettantistiche di predisporre prospetti di rendicontazione. La norma di riferimento resta quanto mai vaga in merito alla tecnica di riferimento per la predisposizione di tali rendiconti. *Una più articolata previsione normativa in materia potrebbe indirizzare gli enti verso sistemi di rendicontazione generalmente accettati, creando modelli di riferimento per il settore o rinviando alla prassi di settore, come quella sviluppata nel corso degli anni dal CNDCEC*. A tale scopo, si deve considerare – come già fatto per la riforma del Terzo settore – che i commercialisti hanno un'ampia esperienza in materia e che il CNDCEC ora e i precedenti CNDC e CNRPR hanno già diffusamente lavorato sul tema.

A tal fine, basti evidenziare che il CNDC ha elaborato un quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit, dieci "Raccomandazioni" economico-contabili e un sistema di verifica della responsabilità e della trasparenza nelle aziende non profit, documenti pubblicati tra il 2001 e il 2007 e di seguito elencati, che ancora oggi costituiscono un punto di riferimento per la rendicontazione delle organizzazioni non profit, soprattutto di medie e di grandi dimensioni:

- Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit;
- Raccomandazione 1, "Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit";
- Raccomandazione 2, "La valutazione e l'iscrizione delle liberalità nel bilancio d'esercizio delle aziende non profit";
- Raccomandazione 3, "La Nota integrativa e la Relazione di missione";
- Raccomandazione 4, "Prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti di patrimonio netto";

- Raccomandazione 5, “I sistemi e le procedure di controllo nelle aziende non profit”;
- Raccomandazione 6, “Le immobilizzazioni”;
- Raccomandazione 7, “Il bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua adozione”;
- Raccomandazione 8, “I conti d’ordine”;
- Raccomandazione 9, “Il bilancio di gruppo”;
- Raccomandazione 10, “Gli indici e gli indicatori di performance nelle aziende non profit impegnate nella raccolta fondi e destinatarie di contributi pubblici e privati”
- Sistema di verifica della responsabilità e della trasparenza nelle aziende non profit.

Contestualmente, il CNRPC ha pubblicato un documento relativo alla contabilizzazione delle donazioni già nel 2002, documento che ha riscontrato ampio apprezzamento tra gli operatori e ha contribuito ad approfondire il confronto su una delle tematiche più delicate sotto il profilo dell’interazione tra enti non lucrativi e società civile.

Nel 2009, l’Agenzia per le ONLUS (poi divenuta Agenzia per il Terzo settore) ha emanato, come proprio atto di indirizzo, le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”, i cui “schemi di bilancio” recepivano quasi in toto gli schemi elaborati dal CNDC nella Raccomandazione 1 “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”.

Nel 2010, il CNDCEC, insieme all’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e all’Agenzia per le ONLUS, ha costituito un tavolo per l’emanazione di principi contabili per gli enti non profit (ENP), il cui impegno ha portato, nel 2011, alla pubblicazione del Principio Contabile per gli ENP n. 1, “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”, relativo ai postulati di bilancio, e, nel 2012, all’emanazione della Bozza di Principio Contabile per gli ENP n. 2, “L’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio degli enti non profit” relativo alla contabilizzazione delle erogazioni liberali.

Si noti ancora che sia le Raccomandazioni sia gli schemi dell’Agenzia per le Onlus prevedono apposite disposizioni per le associazioni di minori dimensioni. In questa previsione, sempre considerando una coerenza con le future disposizioni riguardanti la riforma del Terzo settore, *sarebbe auspicabile la previsione di una più specifica e attenta forma di rendicontazione. Tale disposizione potrebbe indirizzare l’ente a mettere in risalto gli elementi “sensibili”, rendendo, tra l’altro, più agevoli i controlli*.

D'altra parte, come accennato in sede di commenti generali, appare doveroso inserire nella norma la previsione di un collegio sindacale/collegio dei revisori che – similmente a quanto oggi avviene nelle società di capitali ex art. 2403 c.c. e ss – sia tenuto a svolgere attività di vigilanza e revisione legale dei conti. Una siffatta previsione consentirebbe alle associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi di soggetti qualificati, considerato che i componenti del collegio sindacale/collegio dei revisori sono scelti fra gli iscritti negli albi professionali competenti come quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili che risultano anche iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. È evidente che tali soggetti potrebbero prevenire il verificarsi di irregolarità, consentendo un regolare gettito fiscale ed evitando l'insorgere di problematiche che potrebbero manifestarsi solo nel momento in cui avessero ormai generato effetti irreversibili.

Il Consiglio Nazionale si rende disponibile ad organizzare corsi specifici sulla materia a fronte anche dell'esperienza acquisita nel corso del tempo sul tema e, specificamente, sul controllo degli enti non lucrativi.

In particolare, si ricorda che nel 2011 il CNDCEC ha approvato il documento "Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile", finalizzato a illustrare le *best practice* che i soggetti incaricati del controllo dovrebbero adottare per eseguire in modo trasparente, coerente ed efficace le attività di vigilanza (controllo legale e statutario, individuazione delle aree di rischio, controllo fiscale) e di revisione contabile.

In ultimo, il Consiglio Nazionale si rende anche disponibile alla tenuta di un apposito registro di iscritti specialisti che, sulla falsa riga di quanto avviene per gli enti locali, possano superare uno specifico percorso qualificante. Le associazioni potrebbero attingere da tale registro per la scelta dei controllori.

Al fine di evitare l'eccessiva onerosità del modello, potrebbero essere studiate tariffe specifiche, così che sia garantito un bilanciamento positivo per le organizzazioni tra benefici del controllo e costo dei controllori. D'altronde, anche il controllo medesimo necessita di essere calibrato in modo appropriato in funzione della tipologia dell'ente (associazione o società sportiva), delle dimensioni e dell'organizzazione della struttura, nonché dell'origine delle risorse messe a disposizione dell'ente. Non vi è dubbio, per esempio, che un'associazione sportiva dilettantistica supportata da contributi pubblici necessiti maggiormente di controlli, in virtù, appunto, della natura del contributo.

Il punto 4, in ultimo, mira a consentire la tutela patrimoniale dei terzi in misura sostanzialmente simile a quanto avviene per le associazioni sportive che hanno riconoscimento giuridico.

Art. 3 (Gestione degli impianti sportivi pubblici)

È lodevole nella gestione degli impianti la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo sportivo.

È condivisibile anche la proposta che sia vietato nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento ai privati della gestione di impianti sportivi pubblici di ricorrere al solo criterio del prezzo più basso. Di particolare rilievo, risultano, evidentemente, altri fattori e, *in primis*, la qualità dei soggetti gestori nonché la progettazione di impiego sportivo ed "aziendale" dell'impianto.

Ciò detto, *una riforma delle norme di utilizzo degli impianti sportivi dovrebbe comprendere anche l'estensione allo Sport Dilettantistico della previsione di cui all'art. 32, co.4 della legge 383/2000 secondo cui la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica*. Tale estensione, evitando l'imposizione di specifiche destinazioni d'uso, consentirebbe alle associazioni sportive dilettantistiche di poter operare, perseguendo il proprio scopo istituzionale in modo più flessibile.

Art. 6 (Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi promossi dalle società e associazioni sportive)

L'art. 6 riconosce anche per le associazioni sportive dilettantistiche il ruolo della comunicazione e dei marchi. A tale scopo, il legislatore si sarebbe potuto spingere ancora oltre prevedendo esplicitamente l'uso di sistemi di finanziamento alternativi, come il sale and lease-back del marchio (tecnica già utilizzata da società sportive professionistiche), che potrebbero garantire –chiaramente alle organizzazioni aventi una buona visibilità- una base di disponibilità liquida da gestire e restituire nel corso di un periodo contrattualmente pre-definito.

Art. 7 (Detrazione fiscale)

La disposizione si limita ad estendere anche ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni la detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies) del Tuir. In sostanza, a seguito della proposta modifica normativa anche i soggetti di età pari o superiore a 60 anni potranno usufruire di una detrazione Irpef pari al 19% (comunque per un importo non superiore a 210 euro) delle spese sostenute per iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati

alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate da apposito decreto ministeriale (d.m. 28 marzo 2007).

La misura appare condivisibile ed in linea con il dichiarato obiettivo di "favorire e promuovere l'attività sportiva e a migliorare il quadro legislativo di riferimento sullo sport partendo da un approccio che riconosca preliminarmente la funzione di promozione sociale dello sport" (cfr. relazione illustrativa al progetto di legge).

Art. 8 (Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

La disposizione, che nella sua applicabilità anche alle società sportive dilettantistiche, va letta in coordinamento con l'art. 7 del disegno di legge C. 1425, apporta le seguenti modifiche all'art. 90 della legge n. 289 del 2002:

a) elevazione da 250.000,00 a 350.000,00 euro della soglia massima dei proventi conseguiti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche per accedere al regime forfettario IRES ed IVA, di cui alla legge n. 398 del 1991;
b) elevazione da 7.500,00 a 10.000,00 euro dell'ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi che non concorre a formare il reddito del soggetto percepente (ex art. 69, comma 2 del Tuir);
c) estensione alle società ed associazioni sportive dilettantistiche del regime di esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'art. 27-bis dell'allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972;
d) elevazione da 200.000,00 a 400.000,00 euro del limite al diritto di deduzione dal reddito d'impresa, riconosciuto in capo agli sponsor e ai committenti di prestazioni pubblicitarie rese dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dalle altre strutture sportive individuate dalla disposizione di riferimento, delle spese a tal titolo sostenute che, in virtù dell'art.90, co.2 della legge 289/2002, sono sempre considerate spese pubblicitarie ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del Tuir;
e) elevazione da 1.500,00 a 3.000,00 euro del limite entro il quale è possibile portare in detrazione, sia ai fini Irpef che IRES, il 19% dell'ammontare delle erogazioni liberali eseguite a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ex artt. 15, lett. i-ter e 78 del Tuir.

In merito a tali modifiche non sembra necessario svolgere alcuna considerazione posto che le medesime rispondono unicamente alla dichiarata esigenza di adeguare la normativa vigente, tenuto conto dell'effetto monetario svalutativo intervenuto negli anni.

Con esclusivo riferimento alla misura di cui alla precedente lett. e), si osserva che l'innalzamento ivi disciplinato va coordinato con l'analoga misura contenuta nell'art. 7 del disegno di legge C. 1425 la quale prevede che il limite entro il quale è possibile portare in detrazione, sia ai fini Irpef che IRES, il 19% dell'ammontare delle erogazioni liberali eseguite a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche sia elevato da 1.500,00 euro a 2.000,00 euro, e non a 3.000,00 euro.

Art. 9 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

La disposizione prevede l'aggiornamento del limite annuo complessivo entro il quale sono esclusi dal reddito imponibile delle società e associazioni sportive dilettantistiche – che si avvalgono del regime IVA e IRES forfettario – i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ovvero per il tramite di raccolte pubbliche di fondi (art. 25, co. 2, della l. 133 del 1999). In particolare si prevede che detto limite venga aggiornato con cadenza almeno quadriennale e, comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della novella normativa, con apposito decreto ministeriale. In sede di prima applicazione, il limite viene comunque innalzato da 51.645,69 a 103.291,38 euro.

Anche per la presente disposizione valgono le considerazioni già svolte in relazione al precedente art. 8.

Art. 10 (Destinazione degli utili)

Si suggerisce di sostituire il termine "utili" con "avanzi", in ragione della natura non lucrativa esclusiva o parziale delle associazioni sportive dilettantistiche; gli utili, infatti, originano solitamente da rapporti di natura commerciale, mentre l'avanzo identifica l'eccesso dei proventi/entrate sugli oneri/uscite d'esercizio.

Tale modifica, peraltro, allineerebbe la terminologia con quanto previsto dall'art. 2 della proposta 1680, la quale attualmente parla appunto di "avanzi" e "disavanzi".

Art. 11 (Misure in materia di controlli sui circoli privati)

La disposizione estende alle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito presso il CONI l'esonero (di cui all'art. 30 del d.l. 185/2008, convertito con modifiche dalla l. 2/2009) dall'onere di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, mediante il modello EAS, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

La soppressione di detto onere, dal cui corretto adempimento discendeva la possibilità di usufruire dei regimi fiscali agevolati (circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 ottobre 2009, n. 45/E) va senz'altro accolta favorevolmente. Infatti, tale onere comportava a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche un inutile doppio adempimento, di natura puramente formale, la cui inosservanza determinava importanti

conseguenze fiscali. Peraltro, il modello EAS si è rivelato uno strumento poco efficace ai fini del controllo della corretta gestione degli enti non lucrativi, tanto da rendere plausibile una proposta generale di eliminazione del modello, a fronte di un sistema sostanziale di controllo dell'attività svolta, come peraltro già dovrebbe avvenire con la legge di riordino del Terzo settore.

Art.12 (Delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportiva)

L'ultimo articolo della proposta di legge C.1680 è dedicato alla delega al Governo per la stesura entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di un "testo unico".

La predisposizione di tale testo consentirebbe di definire in maniera più compiuta l'applicazione del concetto di promozione dell'attività sportiva, introdotta dagli interventi di restyling effettuati con le commentate proposte di legge.

Come delineato in sede introduttiva e nel corso dei commenti specifici, occorre perseguire –in linea con i punti delineati nell'articolo- le seguenti finalità:

- coordinamento e chiarimento delle norme in materia. Il coordinamento delle molteplici disposizioni di interesse che si sono create nel corso dei decenni è per propria natura lo scopo della definizione di qualsiasi testo unico. Urge ribadire che tale operazione dovrà essere garantita anche con le già citate emanande disposizioni in materia di Terzo settore, nonché con le previsioni fiscali. In questa ottica, la predisposizione del testo unico rappresenterà sicuramente l'occasione per semplificare e razionalizzare le disposizioni in materia nonché per fare chiarezza su annose questioni come quella, per esempio, della distinzione fra pubblicità e rappresentanza;
- i benefici fiscali, in virtù della finalità di promozione e supporto del settore, non possono che essere confermati, se non incrementati, tenendo, tuttavia, in dovuta considerazione la selezione dei soggetti meritevoli di tali agevolazioni;
- in coerenza con il punto di cui sopra, non si può che concordare con la richiesta di un "rafforzamento dei controlli". In questa prospettiva, occorre, tuttavia, considerare quanto espresso nella relazione iniziale al disegno, in cui si evidenzia che le organizzazioni spesso sono non dolosamente manchevoli. In sostanza, sarà opportuno studiare un sistema di periodica certificazione dell'utilizzo di principi di corretta gestione.

C. 1425

Art. 7 (Trattamento tributario delle associazioni sportive dilettantistiche)

La disposizione è stata esaminata insieme con l'analoga misura contenuta nell'art. 8 del disegno di legge C. 1680.

Art. 8 (Trattamento tributario dei compensi a dilettanti)

La disposizione, tenuto conto dell'effetto monetario svalutativo intervenuto negli anni, prevede un adeguamento degli importi della ritenuta sulla parte imponibile dei redditi operata dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 della l. 133/1999.

Art. 9 (Proventi delle associazioni sportive dilettantistiche) – Art. 10 (Destinazione degli utili)

Il combinato disposto delle disposizioni in rassegna prevede l'esclusione dalla determinazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche dei proventi derivanti dalle attività commerciali poste in essere per il perseguimento delle finalità istituzionali, a condizione che gli eventuali utili derivanti dalle attività commerciali siano totalmente reinvestiti nell'attività sportiva. Resta fermo che dette associazioni debbano continuare a tenere apposita contabilità separata in relazione all'attività commerciale eventualmente svolta.

Si accoglie con estremo favore la misura in esame, la quale, agevolando ed incentivando l'ammodernamento delle strutture sportive utilizzate da dette associazioni, concorre all'obiettivo di promuovere l'attività sportiva nella sua fondamentale funzione sociale.

In questa previsione, richiamiamo l'importanza della presenza di un organo di controllo presso le associazioni sportive dilettantistiche –almeno di non piccole dimensioni- che sia in grado di verificare che sia eseguita correttamente la classificazione della natura dei proventi e che gli utili da attività commerciale siano effettivamente re-investiti.

Art. 11 (Regolarizzazione con versamento volontario)

La disposizione introduce una sorta di condono fiscale, con efficacia esimente per i reati tributari, per le associazioni sportive dilettantistiche.

La misura risponde all'esigenza di consentire la regolarizzazione fiscale di tutta una serie di errori ed omissioni compiute dagli operatori del settore, rispetto alla *tax compliance* richiesta dall'Amministrazione finanziaria, spesso senza alcun intento di eludere il fisco, ma semplicemente a causa della scarsa conoscenza degli obblighi fiscali connessi all'attività esercitata. Peraltro, talune casistiche risultano ancora oggi di complessa soluzione come i numerosi errori formali che possono avere un rilievo sostanziale per il riconoscimento del regime agevolato –come il mancato invio del modulo EAS su cui abbiamo già avuto modo di soffermarci commentando l'art.11 della proposta di legge C. 1680- o l'incertezza della natura dei ricavi provenienti da attività di somministrazione all' interno degli impianti sportivi.

Peraltro, *si ritiene assolutamente condivisibile quanto osservato in sede di relazione illustrativa al provvedimento in esame, in ordine al fatto che il cennato condono non dovrebbe comportare alcuna perdita di gettito erariale*. Spesso, infatti, l'esito di una verifica fiscale condotta su un'associazione sportiva dilettantistica determina inesorabilmente la chiusura dell'attività sportiva senza alcun vantaggio per l'Erario che si vedrà comunque impossibilitato a riscuotere le somme dovute a titolo di maggiori imposte accertate e sanzioni, stante la particolare natura dei soggetti in questione. Viceversa, un'ipotizzabile ampia adesione al condono in esame potrebbe raggiungere il duplice obiettivo sia di consentire la sopravvivenza di strutture sportive socialmente utili, sia quello di recuperare velocemente parte del gettito sottratto alla riscossione del fisco.

Si ritiene, altresì, che la riforma non possa perdere l'occasione di effettuare ulteriori semplificazione del sistema. Basti pensare che in molti casi si perdono i requisiti della l. 398/91 per la presenza di meri vizi formali, come la non corretta convocazione delle assemblee o la inadeguata tenuta dei libri dei verbali assembleari, esempi di non corretta applicazione della norma, privi di dolosità o comunque della volontà di sottrarsi agli obblighi erariali.

Il CNDCEC invita pertanto il legislatore a tenere conto di quanto sopra e a consentire, quindi, *il mantenimento dei requisiti richiamati anche in presenza di inadempienze non sostanziali*.